

1.1) In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, le prestazioni didattiche a distanza consistenti in attività didattiche sincrone nei confronti di un intero gruppo classe ovvero di gruppi circoscritti di alunni della classe e nelle ulteriori proposte di attività didattiche asincrone attestate tramite la firma nel registro elettronico rientrano nell'attività di insegnamento di cui all'articolo 25 bis del CCPL.

In caso di utilizzo, in orario di servizio, per sostituzione di docenti per assenza breve, le proposte di attività asincrone svolte saranno poste a carico del comma 6 dell'articolo 26 del CCPL docenti o, in subordine, riconosciute con il FUIS.

1.2.) Le prestazioni didattiche a distanza in modalità sincrona e le proposte di attività didattiche in modalità asincrona nei confronti di singoli alunni impossibilitati a frequentare le lezioni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, se aggiuntive, rientreranno negli articoli 26 comma 6 (Potenziamento formativo, 40 ore), art. 28 (Flessibilità organizzativa e didattica) e art. 29 (Prestazioni integrative) CCPL 29 novembre 2004 e ss.mm.ii.

1.3.) Le ore di formazione relativa alla metodologia didattica da applicare alle prestazioni didattiche a distanza rientrano nelle ore di potenziamento formativo di cui al comma 6 dell'articolo 26 CCPL docenti, secondo le modalità organizzative previste dall'art. 29 bis del CCPL docenti vigente.

2. Quote orarie settimanali minime di lezione e ripartizione dell'orario di lavoro del docente.

2.1.) Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alle prestazioni didattiche a distanza, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCPL docente vigente.

L'orario di insegnamento si articolerà in attività didattiche sincrone e asincrone, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici presenti a scuola o se necessario messi a disposizione in comodato d'uso dall'Istituzione Scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui alla DGP N. 1298 di data 28 agosto 2020

2.2.) La durata dell'unità di lezione sincrona nella scuola secondaria di II grado è confermata in 50 minuti di collegamento, dei quali la parte di lezione frontale può ridursi, senza altri effetti, ad almeno 40 minuti tenuto conto dei motivi di efficacia didattica, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, della necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere degli insegnanti, delle studentesse e degli studenti e anche delle esigenze organizzative e tecniche legate agli strumenti tecnologici utilizzati nelle prestazioni didattiche a distanza.

Negli altri ordini di scuola il docente ha facoltà di introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione a distanza, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni in rapporto alla strumentazione tecnologica.

2.3.) Il docente assicurerà le prestazioni previste ai sensi del punto precedente in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della propria autonomia professionale e progettuale, anche a gruppi circoscritti di alunni della classe.

2.4.) Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguiranno il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

3. Prestazioni didattiche a distanza e diritto alla disconnessione

3.1.) Per garantire l'effettiva conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, le prestazioni didattiche a distanza dovranno essere limitate esclusivamente ai periodi di lezione previsti dal calendario scolastico. La materia sarà regolata attraverso specifica contrattazione.

Rimangono integralmente applicabili, anche in caso di prestazioni didattiche a distanza, le disposizioni contrattuali sui riposi giornalieri e settimanali, sui periodi di ferie e sugli altri casi di assenza (malattie, congedi parentali, permessi L.104, permessi retribuiti, ecc.).

4. Prestazioni didattiche a distanza e protezione dei dati personali (cd. "tutela della privacy").

4.1.) Per l'implementazione delle prestazioni didattiche a distanza, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, le Istituzioni scolastiche daranno applicazione a quanto contenuto nel documento 3 settembre 2020 prot. 11600 del Ministero dell'istruzione "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali" predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra